

(N. 2304)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 4 aprile 1952 (V. Stampato N. 2467)

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 APRILE 1952

Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono ammessi al beneficio dell'indennità di accompagnamento, prevista dall'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche i mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruanti dell'assegno di superinvalidità per una delle mutilazioni indicate nella lettera G, punti 2 e 3, della tabella E, ammessa alla legge predetta.

L'indennità è stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti

in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennità è di lire 9.000 mensili.

Art. 2.

Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1° luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 45.000.000 annui, viene fronteggiato con i fondi iscritti al capitolo 571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.